

ALLEGATO A: "DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI AL CONTROLLO DI GESTIONE"

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica:

- a) alle strutture della Giunta regionale e al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- b) alle strutture dell'Assemblea legislativa e al Gabinetto del Presidente dell'Assemblea;
- c) alle Agenzie regionali senza personalità giuridica.

Gli Istituti e le Agenzie regionali con personalità giuridica, di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b), della L.R. 43/2001, istituite con legge regionale possono recepire la presente disciplina, adeguandola alla propria organizzazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

In particolare:

- misurare la complessità e l'efficienza delle unità organizzative regionali;
- raccogliere, classificare e controllare i dati per la determinazione quali-quantitativa dei costi di funzionamento;
- elaborare indicatori di costo/risparmio, di efficienza, efficacia relativi a specifici progetti e/o processi;
- sviluppare e aggiornare costantemente un "cruscotto direzionale" che rilevi, con aggiornamenti in tempo reale, le risorse organizzative (personale, logistica, costi sostenuti, ecc.) attribuite ad ogni struttura organizzativa;

- sviluppare in collaborazione con le Agenzie con personalità giuridica un modello relativo ai dati sui costi di funzionamento e su indicatori di efficienza, efficacia e complessità organizzativa delle Agenzie ed Istituti e società in-house;
- contabilizzare i servizi, così come definiti dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal d.lgs. n. 33/2013.

3. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Sono trattati i dati personali dei dipendenti e collaboratori strettamente indispensabili per il conseguimento delle finalità sopradescritte.

Possono essere trattati esclusivamente i dati personali elencati nel paragrafo 4.

Per la rilevazione dei costi di funzionamento, è istituita la rete dei controllers, dislocati nelle articolazioni organizzative delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente della Giunta, quali punti di responsabilità individuati all'interno dei centri di responsabilità e di costo.

I dati hanno origine dai sistemi gestionali e di contabilità e confluiscono automaticamente in un datawarehouse per le diverse voci di costo; ulteriori dati, che non possono confluire automaticamente, vengono inseriti dalla rete dei controllers. I dati di natura contabile vengono acquisiti con l'adozione di un sistema di contabilità analitica impostato per centri di costo.

Ulteriori dati per la misurazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità organizzativa, vengono acquisiti in base a progetti definiti nel programma annuale adottato dal Direttore generale competente in materia di Organizzazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Direzione, o per progetti specifici appositamente individuati per esigenze informative e di studio organizzativo.

È assegnata al Direttore generale della Giunta regionale competente in materia di Organizzazione e al Direttore generale-Assemblea legislativa, per le rispettive competenze,

l'attività di definizione degli obiettivi, di coordinamento e monitoraggio del controllo di gestione. È assegnata al Responsabile del Settore della Giunta regionale competente in materia di controllo di gestione e alla competente area della Direzione Generale Assemblea Legislativa, la progettazione, la rilevazione, la classificazione e l'analisi dei dati e delle informazioni funzionali allo sviluppo del programma annuale del controllo di gestione.

- Utilizzatori

Il controllo di gestione produce report destinati ai Responsabili delle Strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, nonché ai Direttori delle Agenzie con e senza personalità giuridica. La reportistica è prodotta per le finalità descritte nel paragrafo 2 e restituisce i dati in forma aggregata, per centro di costo e immobile.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 2017 e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 2017, annualmente, gli esiti dell'attività di implementazione e verifica del controllo di gestione sono presentati alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa mediante report di sintesi.

È vietata in ogni caso diffusione di report che consentano, anche in via indiretta, di associare i dati a persone identificate o identificabili.

4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

A) COMUNI:

- 1) Dati relativi al personale dipendente e al personale atipico e in comando da altre Amministrazioni:

Nome e cognome; numero di matricola; anno di nascita; genere; data di assunzione; data di cessazione; assegnazione alla struttura; sede di lavoro; inquadramento, categoria e ruolo; tipologia di rapporto; lavoro agile, posizione lavorativa; posizione economica; incarichi conferiti dalla Regione; costi di funzionamento e i dati di interesse per lo sviluppo di progetti a supporto dei processi organizzativi.

B) CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI:

L'importo degli accertamenti sanitari e delle visite medico-collegiali, nonché degli accertamenti disposti dal medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81 del 2008 e gli importi relativi alle procedure di conciliazione in sede sindacale, sono raccolti a livello di Struttura, senza alcun collegamento esplicito con la matricola e con il nome e cognome del collaboratore.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Elettronica

6. TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI

Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, raffronto o interconnessione, cancellazione o distruzione.

La comunicazione e la diffusione sono vietate ad esclusione dei destinatari individuati nel precedente paragrafo relativo agli "Utilizzatori".

7. MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE E TECNICHE

La rete dei controllers è costituita con atti del Direttore generale della Giunta regionale competente in materia di organizzazione e del Direttore generale dell'Assemblea legislativa. Ciascun controller può avere accesso unicamente ai dati che inserisce nel datawarehouse ed è autorizzato al relativo trattamento dal Direttore generale che ha costituito la rete. Per la rilevazione delle attività di trattamento sono istituite apposite schede nel Registro dei trattamenti.

I dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del controllo di gestione, e sono in ogni caso conservati in forma esclusivamente anonima decorsi 10 anni dalla rilevazione.

Per le misure tecniche si rinvia ai disciplinari informatici adottati dall'Amministrazione.